



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

AMBIENTE.COLOGIA

ORDINANZA N. 131 del 09-08-2022

**Oggetto: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE PER USO DIVERSO DAL CONSUMO
ALIMENTARE E IGIENICO**

IL SINDACO

IL VICE SINDACO

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 03 maggio 2022 (pubblicata in BUR n. 57 del 03 maggio 2022), che ha dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e dell'art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20, a seguito delle anomale condizioni meteoriche e idrologiche;

Preso atto della nota della regione Veneto, prot. n. 279902 del 22 giugno 2022, che richiama le disposizioni della suddetta ordinanza e impegna i Sindaci a porre in essere misure atte al contenimento dell'uso dell'acqua;

Vista la nota inviata dall'Assessore all'Ambiente di questo Comune in data 22 giugno 2022 all'AATO – Consiglio di Bacino Bacchiglione quale richiesta di informazioni relativamente alla situazione di deficit idrico nel territorio e le possibili misure di gestione della risorsa idrica a fronte della situazione di emergenza;

Viste le note in data 23 giugno 2022 rispettivamente prot. n. 902/PC/FC e n. 911/FC (a riscontro della nota sopra citata) con le quali l'AATO – Consiglio di Bacino Bacchiglione comunica che, dal punto di vista idropotabile, la situazione è costantemente monitorata dagli enti gestori e allo stato attuale non presenta particolari criticità, ma viene ad ogni modo seguita con particolare attenzione;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, in relazione alla situazione di deficit idrico rilevata nei territori delle Regioni e delle Province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi Orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e veneto, il 4 luglio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 al fine di attuare ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione emergenziale;

Vista l'ordinanza n. 60 del 19 luglio 2022 del Presidente della Giunta regionale del Veneto, che ha confermato lo stato di crisi idrica, stabilendo ulteriori misure per contenere il consumo della risorsa acqua a carico dei Consorzi di Bonifica, dei soggetti gestori dei servizi idrici, degli Enti Locali e

degli Enti preposti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 906 del 21 luglio 2022, che ha nominato, all'art. 1, comma 1, il Presidente della Regione Veneto Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione quale Commissario delegato n. 1 del 25 luglio 2022 per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 906/2022, ha individuato il soggetto attuatore coordinatore dei suddetti interventi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 62 del 22 luglio 2022 che costituisce l'Unità di Crisi;

Considerate le risultanze delle Unità di Crisi;

Richiamate altresì le raccomandazioni alla cittadinanza dell'Assessorato all'Ambiente di questo Comune per un uso responsabile dell'acqua potabile, pubblicate sul sito istituzionale in data 2 agosto 2022;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentari, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altre finalità;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, richiamati:
- l'art. 98, in materia di risparmio idrico, che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
- i commi 2 e 3 dell'art. 144, in materia di tutela della risorse idriche;
- l'art. 167, che, in relazione ai periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, dispone che deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo;

Visto il DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 dell'allegato 1/8, che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con Deliberazioni del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 31 AGOSTO 2022:

- il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:
 - il lavaggio di aree cortilizie, piazzali e vialetti, salvo documentata ed evidente situazione inerente l'igiene pubblica;
 - il lavaggio di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);

gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, vasche da giardino, zampilli, piscine, etc.), qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua;

il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell'acqua piovana;

per le aree ortive, il divieto di prelievo dalla rete idrica è invece disposto nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 19.30;

il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto;

i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;

PRECISA CHE

il personale comunale e i soggetti/società svolgenti servizi pubblici per conto del Comune possono far uso dell'acqua, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente Ordinanza, per le necessità di pubblico interesse oltre che per inderogabili e improrogabili esigenze, pur raccomandando ad essi la limitazione di consumi al minimo e la riduzione all'indispensabile;

sono esclusi dalla presente ordinanza gli usi dell'acqua potabile:

in agricoltura, floricoltura e zootecnia, per attività iscritte alle categorie di appartenenza;
per i servizi pubblici di igiene urbana;

COMUNICA

che trattasi di disposizioni momentanee e che il Sindaco potrà modificare la presente ordinanza, qualora lo stato di crisi idrica dovesse perdurare e aggravarsi, anche prorogandone il previsto termine del 31 agosto 2022.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale ed affissione alle bacheche comunali;

l'invio di copia del presente provvedimento al Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 906/2022, individuato con ordinanza del Commissario delegato agli interventi n. 1 del 25 luglio 2022.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine l'adozione di efficaci misure di controllo tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso al Tribunale Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

Copia della presente ordinanza si notifici a:

Comando Polizia Locale di Piove di Sacco;

Locale Stazione Carabinieri;

Tenenza Guardia di Finanza;

Prefettura di Padova;

Consorzio ATO Bacchiglione;

Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'rt. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 906/2022, individuato con ordinanza del Commissario delegato agli interventi n. 1 del 25 luglio 2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: crisiidrica2022@regione.veneto.it.

Il Responsabile di Procedimento

Prota Francesca

Il SINDACO

F.to PIZZO LUCIA